

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 febbraio 2018, n. 130

Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."

Oggetto: Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G07332 del 27 giugno 2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Pamela Maddaloni l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti della Direzione Salute e Politiche Sociali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;

- VISTO l'articolo 11 della l.r. 41/2003, che individua i requisiti che le strutture socioassistenziali devono possedere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003) successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accREDITamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."
- VISTA la nota circolare, prot. n. 578988 del 18/11/2016, "DGR 124/2015. Verifica attuazione." inviata da questa amministrazione a tutti i Comuni del Lazio;
- VISTI gli esiti della ricognizione sul territorio circa l'attuazione della suddetta deliberazione;
- VISTO che la DGR 124/2015 non detta i termini per l'accREDITamento ma rimanda ai soggetti pubblici territorialmente competenti la definizione delle procedure per l'iscrizione ai registri delle strutture accreditate e le modalità di convenzionamento;
- PRESO ATTO alla luce della citata ricognizione, che i singoli soggetti pubblici territoriali, stanno provvedendo all'attuazione della DGR 124/2015 in modo diverso, anche in relazione alle caratteristiche e alla diversa gestione del territorio;
- PRESO ATTO che gli iter per l'adeguamento ai requisiti previsti per l'accREDITamento sono stati avviati ma contestualmente, a seguito della prima applicazione della DGR 124/2015, sono state rappresentate alcune criticità dai soggetti impegnati a vario titolo nel settore sul territorio;
- ATTESO che la Regione Lazio intende mantenere la volontà di erogare servizi di qualità e pertanto le strutture devono comunque avviare i percorsi di adeguamento ai requisiti di qualità di cui alla DGR 124/2015;
- ATTESO altresì che devono essere comunque attuate, dai competenti uffici dei Servizi sociali territoriali, tutte le procedure finalizzate alla vigilanza di cui al punto 3 (Valutazione del servizio) della DGR 124/2015;
- CONSIDERATO che rispetto alle osservazioni e richieste pervenute a questa amministrazione da parte del territorio, per alcune è stato ritenuto opportuno apportare modifiche puntuali all'Allegato A della suddetta deliberazione, come di seguito valutate, e per altre è stato ritenuto altresì opportuno ed esaustivo dare indicazioni interpretative con successiva nota circolare in riferimento ai punti: requisiti di qualità della struttura – codice etico, benessere fisico, psichico e relazionale, valutazione del servizio richiesto – format per esprimere il grado di soddisfazione dell'ospite;
- VALUTATO pertanto necessario dover apportare, all'allegato A della suddetta deliberazione, modifiche puntuali di recepimento di alcune delle osservazioni e richieste pervenute a questa amministrazione da parte del territorio, come segue:

1) Alla Sezione **1. REQUISITI DI QUALITA' DEL PERSONALE**

- a) Al paragrafo **1.1. Responsabile**: al punto **1.1.2**, le parole “formatori fra quelli accreditati.” sono sostituite dalle seguenti: “o dei docenti formatori.”;
- b) al paragrafo **1.2 Figure professionali**: al punto **1.2.2** le parole “formatori fra quelli accreditati.” sono sostituite dalle seguenti: “o dei docenti formatori.”;

2) Alla Sezione **2. REQUISITI DI QUALITA' ORGANIZZATIVO-GESTIONALI**

- a) Al paragrafo **2.3 Partecipazione degli ospiti**: al punto **2.3.2.** dopo la parola “procedure” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso riunioni periodiche.”;
- b) Al paragrafo **2.4 Benessere degli ospiti**: al punto **2.4.2 “Benessere fisico, psichico e relazionale”**,
 - b.1) la lettera a) viene sostituita dalla seguente: “a) Le strutture, ove sussistano specifiche esigenze degli ospiti riguardanti il regime alimentare, emergenti dai singoli piani personalizzati, devono avvalersi della collaborazione di idonee figure professionali (dietologo, dietista, nutrizionista). Tale collaborazione deve essere effettuata in raccordo con il genitore in caso di mamme con figli.”
 - b.2) dopo la lettera f) si aggiunge la lettera: “g) Le strutture di accoglienza per minori devono consentire all’adolescente di pervenire alla piena integrazione con il gruppo dei pari, oltre che attuando le attività previste dai piani personalizzati educativo assistenziali (scuola, sport, attività ricreativo/culturali, ecc.), anche favorendo l’accesso agli strumenti medial e multimediali esistenti (TV, cellulare, internet) e resi disponibili dall’innovazione tecnologica, intermediato e vigilato dalle figure professionali di riferimento.”

3) Alla sezione **3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

Al paragrafo **3.2 Relazione annuale degli ospiti**, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente capoverso: “Nelle strutture residenziali per donne in difficoltà è previsto che l’ospite realizzi, semestralmente, una relazione di autovalutazione del percorso intrapreso nel corso della permanenza nella struttura stessa, in considerazione di quanto previsto nel proprio piano personalizzato di assistenza. Nel caso di ospiti straniere è previsto, ove occorrente, il supporto del mediatore culturale.”

RITENUTO altresì opportuno, ai fini di una corretta comprensione e applicazione della normativa in questione, pubblicare il nuovo testo coordinato dell’allegato A alla DGR 124/2015 contenente il recepimento delle modifiche di cui sopra come da allegato A alla presente deliberazione “Allegato A Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.”, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, quanto segue:

- di modificare l'allegato A alla DGR 24 marzo 2015, n. 124 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.", come segue:

1) Alla Sezione **1. REQUISITI DI QUALITA' DEL PERSONALE**

- a) Al paragrafo **1.1. Responsabile**: al punto **1.1.2**, le parole "formatori fra quelli accreditati." sono sostituite dalle seguenti: "o dei docenti formatori.";
- b) al paragrafo **1.2 Figure professionali**: al punto **1.2.2** le parole "formatori fra quelli accreditati." sono sostituite dalle seguenti: "o dei docenti formatori.";

2) Alla Sezione **2. REQUISITI DI QUALITA' ORGANIZZATIVO-GESTIONALI**

- a) Al paragrafo **2.3 Partecipazione degli ospiti**: al punto **2.3.2.** dopo la parola "procedure" sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso riunioni periodiche,";
- b) Al paragrafo **2.4 Benessere degli ospiti**: al punto **2.4.2 "Benessere fisico, psichico e relazionale"**,
 - b.1) la lettera a) viene sostituita dalla seguente: "a) Le strutture, ove sussistano specifiche esigenze degli ospiti riguardanti il regime alimentare, emergenti dai singoli piani personalizzati, devono avvalersi della collaborazione di idonee figure professionali (dietologo, dietista, nutrizionista). Tale collaborazione deve essere effettuata in raccordo con il genitore in caso di mamme con figli."
 - b.2) dopo la lettera f) si aggiunge la lettera: "g) Le strutture di accoglienza per minori devono consentire all'adolescente di pervenire alla piena integrazione con il gruppo dei pari, oltre che attuando le attività previste dai piani personalizzati educativo assistenziali (scuola, sport, attività ricreativo/culturali, ecc.), anche favorendo l'accesso agli strumenti medialti e multimediali esistenti (TV, cellulare, internet) e resi disponibili dall'innovazione tecnologica, intermediato e vigilato dalle figure professionali di riferimento."

3) Alla sezione **3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

Al paragrafo **3.2 Relazione annuale degli ospiti**, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente capoverso: "Nelle strutture residenziali per donne in difficoltà è previsto che l'ospite realizzi, semestralmente, una relazione di autovalutazione del percorso intrapreso nel corso della permanenza nella struttura stessa, in considerazione di quanto previsto nel proprio piano personalizzato di assistenza. Nel caso di ospiti straniere è previsto, ove occorrente, il supporto del mediatore culturale."

- di provvedere alla pubblicazione del testo integrale dell'allegato A alla DGR 124/2015 coordinato con le modifiche di cui al presente provvedimento, come da allegato A alla presente deliberazione "Allegato A - Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.", che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di procedere rispetto alle altre osservazioni e richieste pervenute a questa amministrazione da parte del territorio, con successiva nota circolare a dare indicazioni interpretative in riferimento ai

punti: requisiti di qualità della struttura – codice etico, benessere fisico, psichico e relazionale, valutazione del servizio richiesto – format per esprimere il grado di soddisfazione dell'ospite.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it

ALLEGATO A

**Requisiti per l'accreditamento
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.**

INDICE

Introduzione

1. REQUISITI DI QUALITA' DEL PERSONALE

1.1 Responsabile

1.2 Figure professionali

2. REQUISITI DI QUALITA' ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 Qualità della struttura

2.2 Qualità del lavoro

2.3 Partecipazione degli ospiti

2.4 Benessere degli ospiti

3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Relazione annuale del responsabile sull'attività svolta

3.2 Relazione annuale degli ospiti

3.3 Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali

Introduzione

Con la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e il successivo provvedimento attuativo DGR 1305/2004 sono stati definiti i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali nel Lazio. L’autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio, costituisce condizione indispensabile per poter attivare una struttura socio-assistenziale nel territorio regionale. Tale impianto normativo ha costituito il primo importante passo di un percorso di qualificazione del sistema di offerta socio-assistenziale residenziale e semiresidenziale nella nostra regione, che viene ora portato a compimento con il presente provvedimento.

Le regole autorizzative, benché comportino già l’applicazione di standard qualitativi piuttosto elevati, rispondono ad una esigenza specifica: quella di stabilire requisiti strutturali ed organizzativi quali condizioni di idoneità delle strutture all’erogazione dei relativi servizi. E gli stessi controlli periodici, previsti dalla suddetta normativa, sono volti a verificare esclusivamente il perdurare dell’idoneità accertata in sede di autorizzazione. Si tratta, evidentemente, di un’esigenza imprescindibile, ma che crea solo i presupposti per l’erogazione di servizi qualitativamente adeguati.

Perché il sistema di offerta eroghi effettivamente servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni degli ospiti in quanto persone fragili e bisognose, da assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana, occorre non solo integrare i requisiti già contemplati dalla normativa vigente con ulteriori requisiti che implementino l’idoneità di cui si è detto, rafforzando così le condizioni (ipotetiche e a priori) della qualità del sistema, ma stabilirne altri che afferiscano specificamente all’organizzazione e alla gestione del servizio ed alle prestazioni erogate e, soprattutto, introdurre procedure di valutazione della qualità che ne accertino (di fatto e a posteriori) l’effettiva sussistenza. Procedure che, se ed in quanto rigorosamente rispettate, costituiscono quindi la vera garanzia dell’adeguato livello qualitativo del sistema. Affinché l’“obiettivo qualità” possa essere realmente conseguito è indispensabile il coinvolgimento degli ospiti (e per quanto possibile delle loro famiglie) sia nella fase di organizzazione/gestione del servizio, sia in quella di valutazione: solo in questo modo li si può affrancare dalla condizione passiva di mero oggetto delle prestazioni, in cui assai spesso si vengono purtroppo tuttora a trovare, rendendoli soggetti attivi e partecipi delle comunità in cui sono inseriti e protagonisti del loro stesso progetto assistenziale.

Se questo è pertanto lo scopo di fondo dell’accreditamento delle strutture, il coinvolgimento attivo degli ospiti risulta ineludibile, pur nella consapevolezza delle difficoltà e dei problemi che esso comporta, con particolare riguardo alle procedure (creazione di condizioni di raccolta delle valutazioni formulate che consentano la libera espressione dell’ospite, modalità di formalizzazione dei giudizi che la rendano agevole e al tempo stesso di corretta interpretazione, ecc.) e soprattutto all’inevitabile soggettività e parzialità dei giudizi espressi. A quest’ultimo proposito occorre prevedere la loro integrazione con l’autovalutazione del gestore e con le risultanze delle visite ispettive dei servizi territoriali ed effettuare la loro interpretazione anche alla luce di questi.

Il presente provvedimento concepisce l’accreditamento proprio nella logica e con gli obiettivi sopra sinteticamente esposti. Esso costituisce pertanto uno strumento essenziale di crescita qualitativa del sistema regionale di offerta nel suo insieme, sia per la parte pubblica sia per quella privata. Perché, se è vero che l’accreditamento sarà obbligatorio solo per le strutture pubbliche e per quelle private

che si intendano inserirsi nel sistema pubblico di offerta attraverso l'instaurarsi di appositi rapporti convenzionali (perché costituisce *conditio sine qua non* per la stipula delle convenzioni stesse), è altrettanto vero che esso si configura come un'importante opportunità anche per quelle strutture private che, pur non intendendo convenzionarsi, vogliono fregiarsi di un attestato pubblico quale garanzia di qualità da "spendere" sul mercato e quindi come mezzo per attivare anche nel settore privato un processo virtuoso di qualificazione dell'offerta residenziale e semiresidenziale. L'iscrizione ai Registri delle strutture accreditate, gestiti dai soggetti pubblici territorialmente competenti, è pertanto consentita a tutte le strutture private che siano in possesso, oltre che dei requisiti autorizzativi, anche degli ulteriori requisiti di qualità previsti dalla presente disciplina e che si sottopongano alle relative procedure di valutazione.

Le caratteristiche del sistema di accreditamento proposto rispondono altresì ai seguenti criteri:

- a) individuazione solo di quei requisiti ritenuti veramente essenziali per la qualificazione del sistema;
- b) individuazione di modalità di valutazione non legate solo ad indicatori numerici.

Tali criteri scaturiscono dalla convinzione che la qualità sia difficilmente misurabile solo con parametri numerici, o meglio che non sia misurabile *tout court*, ma solo, appunto, valutabile, alla luce dell'esperienza e delle capacità professionali degli operatori dei servizi, attraverso l'integrazione e l'interpretazione degli elementi di informazione sopra descritti, e quindi – comunque – in maniera non opinabile e tanto meno arbitraria.

Quanto ai contenuti specifici del provvedimento, i requisiti di qualità aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regime autorizzatorio afferiscono, da una parte, alla figura del responsabile e degli operatori e, dall'altra, gli aspetti organizzativo-gestionali del servizio.

Rispetto al responsabile ed agli operatori, se ne prevede un'esperienza adeguata nei servizi sociali e nell'area di utenza specifica della struttura e un aggiornamento professionale continuo.

Più articolati i requisiti di tipo organizzativo-gestionale, in quanto relativi alla qualità della struttura, del lavoro degli operatori, della partecipazione e del coinvolgimento degli ospiti, del benessere psico-fisico degli ospiti stessi: nel loro insieme essi mirano a creare condizioni di vita dignitose per gli ospiti, il più possibile simili a quelle di un normale contesto familiare.

Le disposizioni relative alla valutazione della qualità del servizio, infine, non sono altro che l'applicazione dei criteri sopra illustrati.

1. REQUISITI DI QUALITA' DEL PERSONALE

1.1 Responsabile

1.1.1 Oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1305/2004 per le varie tipologie di utenza (minori punto I.A.3.5, adulti con disabilità punto II.A.3.5, anziani punto III.A.3.5, persone con disagio sociale punto IV.A.3.5, donne in difficoltà punto V.A.3.5), il responsabile deve possedere i seguenti requisiti:

- a) per i laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà);
- b) per i laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà);
- c) per i diplomati di scuola secondaria superiore, esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni di cui almeno 2 nel ruolo di responsabile nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà).

L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

1.1.2 Il responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo-gestionali, sia agli aspetti socio-assistenziali del servizio stesso. Nel programma annuale devono essere definite le tematiche di aggiornamento, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori.

1.2 Figure professionali

1.2.1 Oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1305/2004 per le varie tipologie di utenza (minori punto I.A.3.5, adulti con disabilità punto II.A.3.5, anziani punto III.A.3.5, persone con disagio sociale punto IV.A.3.5, donne in difficoltà punto V.A.3.5), per le singole figure professionali dell'operatore sociosanitario ed equiparati e dell'educatore professionale, si richiede che almeno il 50% delle figure professionali in servizio sia in possesso di ulteriore esperienza, adeguatamente documentata, di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà). L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o in servizi di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

1.2.2 Il responsabile deve impegnarsi a far seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, a favorire l'approccio all'integrazione interprofessionale e, per le strutture che ne necessitano, ad approfondire il particolare aspetto dell'integrazione

sociosanitaria. Il responsabile redige i programmi con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua.

2. REQUISITI DI QUALITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 Qualità della struttura

Possesso da parte del soggetto gestore della struttura:

- a) del codice etico ai sensi del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001, n. 231 per le case famiglia, i gruppi appartamento, le comunità alloggio e le strutture semiresidenziali;
- b) della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9000 per le case di riposo e le case-albergo per anziani.

2.2 Qualità del lavoro

- 2.2.1 Organizzazione del lavoro impostata sul lavoro in équipe, con riunioni periodiche di confronto e verifica; il responsabile programma riunioni con frequenza almeno mensile con tutta l'équipe per la verifica dell'applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze. Gli incontri sono finalizzati altresì alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori stessi.
- 2.2.2 Predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l'instabilità del rapporto di lavoro ed il turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all'aspetto motivazionale.
- 2.2.3 Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

2.3 Partecipazione degli ospiti

- 2.3.1 Ridefinizione della carta dei servizi, con particolare riguardo alle regole della vita comunitaria, alle attività e alle iniziative di cui al punto 2.4. (Benessere degli ospiti).
- 2.3.2 Predisposizione di modalità e procedure, anche attraverso riunioni periodiche, per consentire agli ospiti ed alle loro famiglie di inoltrare al gestore suggerimenti e proposte al fine di migliorare la qualità delle attività e delle prestazioni, nonché eventuali reclami. La procedura deve essere adeguatamente pubblicizzata tra gli ospiti ed il gestore è tenuto ad adottare misure idonee al fine di tradurre i reclami in azioni correttive e di miglioramento.
- 2.3.3 Disponibilità per gli ospiti di una bacheca dedicata o di altri strumenti idonei a consentire loro di comunicare su temi di comune interesse.

2.4 Benessere degli ospiti

2.4.1 Igiene personale e degli ambienti

a) Nelle strutture a ciclo residenziale:

- 1. doccia almeno due volte alla settimana (e comunque secondo necessità) e taglio di capelli almeno bimestrale, nonché interventi specifici secondo le esigenze personali (manicure, podologo, ecc.);

2. pulizia quotidiana delle stanze, dei bagni e degli ambienti comuni;
 3. cambio degli asciugamani almeno due volte alla settimana e delle lenzuola almeno settimanale (e comunque secondo necessità).
- b) Nelle strutture a ciclo semiresidenziale: pulizia quotidiana dei bagni e degli ambienti comuni.

2.4.2 Benessere fisico, psichico e relazionale

- a) Le strutture, ove sussistano specifiche esigenze degli ospiti riguardanti il regime alimentare, emergenti dai singoli piani personalizzati, devono avvalersi della collaborazione di idonee figure professionali (dietologo, dietista, nutrizionista). Tale collaborazione deve essere effettuata in raccordo con il genitore in caso di mamme con figli.
- b) Nelle strutture per persone con disabilità e anziani, attività fisica quotidiana, per almeno 30 minuti al dì, compatibilmente con l'età e le condizioni fisiche dell'ospite (ad esempio ginnastica dolce, passeggiate, ecc.).
- c) Nelle strutture per persone con disabilità e per anziani, attività quotidiana di almeno un'ora (in loco) di animazione e ludico-ricreativa, di socializzazione e formativo culturale. Nelle case famiglia e nelle comunità alloggio la struttura mette a disposizione degli ospiti strumenti informativi, informatici e cartacei (almeno una postazione internet e due o tre quotidiani). Nelle case di riposo almeno una postazione internet e due o tre quotidiani ogni quindici ospiti.
- d) Nelle strutture per minori, oltre all'attività fisica svolta nell'orario scolastico, attività fisica di almeno un'ora almeno due volte a settimana in conformità con il piano personalizzato educativo-assistenziale.
- e) Uscite almeno due al mese, a carattere ricreativo-culturale (cinema, teatro, musei, mostre, monumenti, parchi, ecc.) e per fini di socializzazione (frequentazioni di associazioni, di circoli, ecc.) compatibilmente con l'età e le condizioni psicofisiche degli ospiti. Il trasporto e gli eventuali oneri sono a carico della struttura.
- f) Facilitazione dei rapporti con familiari e amici (visite e, ove possibile, rientri in famiglia, ecc.). Nella carta dei servizi deve essere indicata la fascia oraria di entrata e di uscita per le visite stabilita nella massima flessibilità compatibilmente allo svolgimento del servizio stesso. Tale indicazione nelle strutture per minori deve essere attuata nel rispetto di quanto previsto dal piano personalizzato educativo-assistenziale e da quanto disposto dall'Autorità giudiziaria.
- g) Le strutture di accoglienza per minori devono consentire all'adolescente di pervenire alla piena integrazione con il gruppo dei pari, oltre che attuando le attività previste dai piani personalizzati educativo assistenziali (scuola, sport, attività ricreativo/culturali, ecc.), anche favorendo l'accesso agli strumenti medial e multimediali esistenti (TV, cellulare, internet) e resi disponibili dall'innovazione tecnologica, intermediato e vigilato dalle figure professionali di riferimento.

3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Relazione annuale del responsabile sull'attività svolta

Il responsabile presenta annualmente ai servizi sociali territorialmente competenti una relazione in cui:

- a) dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento;
- b) illustra con adeguato livello di dettaglio l'attività svolta nel corso dell'anno, con particolare riguardo ai punti 1.1.2, 1.2.2, 2.2, 2.3 e 2.4.

3.2 Relazione annuale degli ospiti

In tutte le strutture, con la sola esclusione di quelle per minori, gli ospiti (la generalità degli ospiti per strutture di tipo familiare o una loro rappresentanza per le strutture con ricettività superiore) predispongono annualmente una relazione sul servizio ricevuto, con specificazione del loro grado di soddisfazione, sulla base di format predisposti dal servizio sociale territorialmente competente. La relazione è acquisita in busta chiusa dall'assistente sociale nell'espletamento dell'attività di valutazione di cui al punto 3.3.

Nel caso di ospiti con ridotte capacità cognitive che non consentano l'espressione di valutazione la relazione è effettuata dal familiare o dal tutore che ne ha cura.

Nelle strutture per minori l'assistente sociale acquisisce dai minori stessi con colloqui riservati le loro considerazioni sul servizio, con periodicità almeno semestrale.

Nelle strutture residenziali per donne in difficoltà è previsto che l'ospite realizzi, semestralmente, una relazione di autovalutazione del percorso intrapreso nel corso della permanenza nella struttura stessa, in considerazione di quanto previsto nel proprio piano personalizzato di assistenza. Nel caso di ospiti straniere è previsto, ove occorrente, il supporto del mediatore culturale.

3.3 Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali

3.3.1 I servizi territoriali, oltre a verificare il perdurare dei requisiti di accreditamento, almeno una volta l'anno effettuano una valutazione sulla qualità del servizio erogato sulla base:

- a) della relazione del gestore di cui al punto 3.1;
- b) della relazione degli ospiti di cui al punto 3.2;
- c) delle visite ispettive effettuate in occasione dell'attività di controllo e vigilanza prevista dalla vigente normativa.

3.3.2 Per le strutture a gestione pubblica la verifica è effettuata da uffici diversi da quelli che curano la gestione delle strutture stesse.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 febbraio 2018, n. 131

Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016.

Oggetto: Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G07332 del 27 giugno 2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Pamela Maddaloni l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti della Direzione Salute e Politiche Sociali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 11 della l.r. 41/2003, che individua i requisiti che le strutture socioassistenziali devono possedere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;

VISTO l'articolo 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Regione:

- a) stabilisce requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11, differenziati per tipologia d'utenza (comma 1, lettera a), punto 1);
- b) provvede all'aggiornamento dei requisiti di cui alla lettera a) "ogni qualvolta l'evoluzione della materia lo renda necessario" (comma 2);

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTO in particolare l'articolo 69 della l.r. 11/2016 che introduce alcune modifiche alla l.r. 41/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 126 recante: "Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011."

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 274 recante: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304 e n. 1305 del 23 dicembre 2004."

VISTO che in merito all'attuazione della normativa vigente sono emerse difformità in relazione alla concreta applicazione sul territorio della disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle cucine nelle strutture socio assistenziali;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa statale nel settore abitativo e residenziale la cucina è identificato come un locale primario, atto a consentire la permanenza continuativa delle persone residenti;

VALUTATO che il suddetto luogo si configura, ai sensi della presente normativa, come "*spazio di quotidianità*" al pari degli altri locali primari presenti all'interno delle strutture a carattere familiare e comunitario;

RITENUTO altresì che tale ambiente debba rispondere ai requisiti tali da consentire una corretta prassi igienica (pareti e piani di lavoro connotate da materiali lavabili e disinfettabili, pavimentazione antisdrucchiolo, corretta preparazione e conservazione degli alimenti);

CONSIDERATO che la cucina può essere funzionale all'obiettivo del mantenimento e recupero dell'autonomia dell'ospite secondo il proprio piano personalizzato di assistenza e che è, dunque opportuno favorire la piena integrazione degli ospiti stessi, anche su sedie a ruote, nello svolgimento delle attività quotidiane garantendo la massima aderenza ad una vita simile a quella familiare;

RITENUTO tuttavia necessario regolamentare in modo puntuale, per i residenti delle comunità alloggio superiori a 12 posti, ove l'utilizzo della cucina a modo di civile abitazione si presenta complesso e, pertanto, da assoggettare a specifiche procedure in modo da renderlo funzionale al rispetto delle regole della corretta igiene alimentare, contemperando comunque l'esigenza di accesso da parte dell'utenza per la realizzazione dei piani personalizzati;

TENUTO CONTO che, nell'ambito delle strutture socioassistenziali, la distinzione delle strutture a carattere familiare e comunitario comporta una diversa organizzazione dello spazio cucina in relazione alla ricettività e che pertanto occorre precisare:

- a) le strutture appartenenti alla tipologia case famiglia, gruppo appartamento per minori e comunità alloggio fino a 12 ospiti devono rispettare i requisiti igienico sanitari di una civile abitazione;
- b) le comunità alloggio con ricettività oltre 12 ospiti, rispondono, ai criteri previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, necessitano della stesura di un manuale di autocontrollo HACCP e della presentazione della SCIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004. Nel piano di autocontrollo il responsabile della struttura individua le modalità e le procedure per l'accesso in cucina, in presenza di personale formato in materia di igiene alimentare, se l'attività rientra nei piani personalizzati di assistenza, funzionali al mantenimento e/o recupero dell'autonomia;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 69 della l.r. 11/2016 di modifica della L.r. 41/2003 riguardanti i requisiti delle strutture per minori e per anziani;

VALUTATO che in considerazione delle suddette modifiche si rende necessario aggiornare il testo della DGR 1305/2004 e s.m.i., secondo quanto segue:

A) alla Sezione I (Strutture residenziali per minori)

A.1) al paragrafo I.B.1.1 Definizione, le parole "caratterizzate dalla presenza di operatori quali figure parentali" sono soppresse;

A.2) al paragrafo I.B.1.2 Definizioni, la parola "otto" è sostituita da "dodici";

A.3) al paragrafo I.B.2.2. Ricettività:

- a) la parola "otto" è sostituita da "dodici";
- b) l'ultimo periodo è soppresso;

B) alla Sezione III (Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani):

B.1) le parole "autosufficienti o parzialmente non autosufficienti", ove compaiono, sono soppresse in tutta la sezione ed in particolare:

- a) al paragrafo III.A.1.1 Finalità;
- b) al paragrafo III.B.1.2. Ricettività;
- c) al paragrafo III.B.2.2. Ricettività;
- d) al paragrafo III.B.3.2. Ricettività;
- e) al paragrafo III.B.5.1. Ricettività;

B.2) al paragrafo III.B.2.2 Ricettività, la parola “dodici” è sostituita da “venti”.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, quanto segue:

- 1) i requisiti richiesti per le cucine delle case famiglia e delle comunità alloggio ai sensi della DGR 1305/2004 vengono così specificati ed inseriti rispettivamente alle **Sezioni I.A.2.3, II.A.2.3, III.A.2.3, IV.A.2.3, V.A.2.3, ai paragrafi Articolazione delle strutture, Cucina**, i seguenti capoversi:

“L’ambiente risponde a requisiti tali da consentire una corretta prassi igienica (pareti e piani di lavoro connotate da materiali lavabili e disinfettabili, pavimentazione antisdrucciolo, corretta preparazione e conservazione degli alimenti).

La cucina può essere funzionale all’obiettivo del mantenimento e recupero dell’autonomia secondo il proprio piano personalizzato di assistenza e che è, dunque opportuno favorire la piena integrazione degli ospiti, anche su sedie a ruote, nello svolgimento delle attività quotidiane garantendo la massima aderenza ad una vita simile a quella familiare.

Per i residenti delle comunità alloggio superiori a 12 posti, ove l’utilizzo della cucina a modo di civile abitazione si presenta complesso e, pertanto, da assoggettare a specifiche procedure in modo da renderlo funzionale al rispetto delle regole della corretta igiene alimentare, contemperando comunque l’esigenza di accesso da parte dell’utenza per la realizzazione dei piani personalizzati.

Nell’ambito delle strutture socioassistenziali, la distinzione delle strutture a carattere familiare e comunitario comporta una diversa organizzazione dello spazio cucina in relazione alla ricettività:

- le strutture appartenenti alla tipologia case famiglia, gruppo appartamento per minori e comunità alloggio fino a 12 ospiti devono rispettare i requisiti igienico sanitari di una civile abitazione;
- le comunità alloggio con ricettività oltre 12 ospiti, rispondono, ai criteri previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, necessitano della stesura di un manuale di autocontrollo HACCP e della presentazione della SCIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004. Nel piano di autocontrollo il responsabile della struttura individua le modalità e le procedure per l’accesso in cucina, in presenza di personale formato in materia di igiene alimentare, se l’attività rientra nei piani personalizzati di assistenza, funzionali al mantenimento e/o recupero dell’autonomia”.

1.a) al **paragrafo II.B.2.3 Articolazione della struttura**, al quarto capoverso, terzo rigo le parole da “e risponde” a “igienico sanitario.” sono soppresse.

1.b) al **paragrafo III.B.2.3 Articolazione della struttura**, al paragrafo *Cucina*, l’ultimo periodo è soppresso.

1.c) al **paragrafo IV.B.2.3 Articolazione della struttura**, al terzo capoverso, secondo rigo le parole da “e risponde” a “igienico sanitario.” sono soppresse.

1.d) al **paragrafo V.B.2.3 Articolazione della struttura**, al terzo capoverso, secondo rigo le parole da “risponde,” a “igienico sanitario.” sono soppresse.

2) in attuazione dell'articolo 69 della L.r. 11/2016, all'allegato alla D.G.R. 1305/2004, concernente i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture che prestano servizi socioassistenziali, come già modificata dalla DGR 126/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

A) alla Sezione I (Strutture residenziali per minori)

A.1) al paragrafo I.B.1.1 Definizione, le parole “caratterizzate dalla presenza di operatori quali figure parentali” sono soppresse;

A.2) al paragrafo I.B.1.2 Definizioni, la parola “otto” è sostituita da “dodici”;

A.3) al paragrafo I.B.2.2. Ricettività:

a) la parola “otto” è sostituita da “dodici”;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

B) alla Sezione III (Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani):

B.1) le parole “autosufficienti o parzialmente non autosufficienti”, ove compaiono, sono soppresse in tutta la sezione ed in particolare:

a) al paragrafo III.A.1.1 Finalità;

b) al paragrafo III.B.1.2. Ricettività;

c) al paragrafo III.B.2.2. Ricettività;

d) al paragrafo III.B.3.2. Ricettività;

e) al paragrafo III.B.5.1. Ricettività;

B.2) al paragrafo III.B.2.2 Ricettività, la parola “dodici” è sostituita da “venti”.

3) Il testo integrale dell'allegato alla DGR 1305/2004, coordinato con le modifiche di cui al presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.socialelazio.it.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 marzo 2018, n. 155

Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016. Rettifica parziale DGR 131 del 27 febbraio 2018.

Oggetto: Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016. Rettifica parziale DGR 131 del 27 febbraio 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G07332 del 27 giugno 2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Pamela Maddaloni l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti della Direzione Salute e Politiche Sociali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 11 della l.r. 41/2003, che individua i requisiti che le strutture socioassistenziali devono possedere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;

VISTO l'articolo 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Regione:

- a) stabilisce requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11, differenziati per tipologia d'utenza (comma 1, lettera a), punto 1);
- b) provvede all'aggiornamento dei requisiti di cui alla lettera a) "ogni qualvolta l'evoluzione della materia lo renda necessario" (comma 2);

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTO in particolare l'articolo 69 della l.r. 11/2016 che introduce alcune modifiche alla l.r. 41/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003);

CONSIDERATO che il deliberato della DGR 131 del 27 febbraio 2018, al punto 1) contiene alcuni errori materiali;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla sostituzione integrale del punto 1) del deliberato della D.G.R. 131 del 27 febbraio 2018, inserendo il seguente punto:

"1) i requisiti richiesti per le cucine delle case famiglia e delle comunità alloggio previsti dall'allegato alla DGR 1305/2004 nei paragrafi **I.A.2.3, II.A.2.3, III.A.2.3, IV.A.2.3, V.A.2.3, "Articolazione delle strutture" - "Cucina"** vengono modificati ed integrati come segue:

- a) gli ambienti sono tali da consentire una corretta prassi igienica (pareti e piani di lavoro connotate da materiali lavabili e disinfettabili, pavimentazione antiscivolo, corretta preparazione e conservazione degli alimenti);
- b) la cucina è funzionale all'obiettivo del mantenimento e recupero dell'autonomia secondo il proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di favorire la piena integrazione degli ospiti, anche su sedie a ruote, nello svolgimento delle attività quotidiane garantendo la massima aderenza ad una vita simile a quella familiare;
- c) le strutture appartenenti alla tipologia case famiglia, gruppo appartamento per minori e comunità alloggio fino a 12 ospiti devono rispettare i requisiti igienico sanitari di una civile abitazione;
- d) le comunità alloggio con ricettività oltre 12 ospiti, rispondono, ai criteri previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, necessitano della stesura di un manuale di autocontrollo HACCP e della presentazione della SCIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e s.m.i. Nel piano di autocontrollo il responsabile della struttura individua le modalità e le procedure per l'accesso in cucina, in presenza di personale formato in materia di igiene alimentare, se l'attività rientra nei piani personalizzati di assistenza, funzionali al mantenimento e/o recupero dell'autonomia."

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, di sostituire integralmente il punto 1) del deliberato della D.G.R. 131 del 27 febbraio 2018, con il seguente:

- “1) i requisiti richiesti per le cucine delle case famiglia e delle comunità alloggio previsti dall'allegato alla DGR 1305/2004 nei paragrafi I.A.2.3, II.A.2.3, III.A.2.3, IV.A.2.3, V.A.2.3, “Articolazione delle strutture” - “Cucina” vengono modificati ed integrati come segue:
- a) gli ambienti sono tali da consentire una corretta prassi igienica (pareti e piani di lavoro connotate da materiali lavabili e disinfettabili, pavimentazione antisdrucciolo, corretta preparazione e conservazione degli alimenti);
 - b) la cucina è funzionale all'obiettivo del mantenimento e recupero dell'autonomia secondo il proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di favorire la piena integrazione degli ospiti, anche su sedie a ruote, nello svolgimento delle attività quotidiane garantendo la massima aderenza ad una vita simile a quella familiare;
 - c) le strutture appartenenti alla tipologia case famiglia, gruppo appartamento per minori e comunità alloggio fino a 12 ospiti devono rispettare i requisiti igienico sanitari di una civile abitazione;
 - d) le comunità alloggio con ricettività oltre 12 ospiti, rispondono, ai criteri previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, necessitano della stesura di un manuale di autocontrollo HACCP e della presentazione della SCIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e s.m.i. Nel piano di autocontrollo il responsabile della struttura individua le modalità e le procedure per l'accesso in cucina, in presenza di personale formato in materia di igiene alimentare, se l'attività rientra nei piani personalizzati di assistenza, funzionali al mantenimento e/o recupero dell'autonomia.”

Il testo integrale dell'allegato alla DGR 1305/2004, coordinato con le modifiche di cui alla D.G.R. 131/2018 e al presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.socialelazio.it.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it